



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

I - Generalità

1. Le presenti condizioni generali di fornitura hanno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da GLM s.p.a.
2. L'accettazione o il proseguimento del rapporto commerciale implica automaticamente il riconoscimento da parte dell'acquirente delle presenti condizioni generali di fornitura.
3. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di GLM s.p.a. avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente la sottoscrizione delle presenti condizioni non saranno vincolanti per GLM s.p.a. se non confermati da quest'ultima in forma scritta.

II - Offerte e Ordini

1. Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal cliente, non saranno in alcun modo vincolanti per GLM s.p.a., che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. Gli ordini dell'acquirente, pertanto, diventano impegnativi e vincolanti per GLM s.p.a. solo con la conferma scritta da parte della stessa venditrice, oppure se opportunamente evasi e fatturati.
2. In caso di annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente, per qualsiasi motivo o ragione, quest'ultimo è tenuto a pagare integralmente l'importo relativo ai materiali e forniture già ordinate da GLM s.p.a., che avrà altresì diritto ad un indennizzo minimo pari al 6% del prezzo pattuito per la fornitura.

III - Prezzi

1. Si applicano i prezzi della venditrice validi al momento della fornitura.
2. I prezzi si intendono validi unicamente sulla piazza specificata nella consegna d'ordine e non sono vincolanti per forniture su altre piazze.

IV - Pagamenti

1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato entro il termine di scadenza stabilito sulla conferma d'ordine o sulle relative fatture.
2. I pagamenti eventualmente effettuati con cambiali ed assegni, sempre se preventivamente autorizzati da GLM s.p.a., vengono considerati liquidati solo dietro incasso dei relativi importi. Tutte le spese inerenti il pagamento e l'incasso di cambiali e assegni sono a carico dell'acquirente.
3. In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a GLM s.p.a. decorreranno, dal momento del mancato pagamento alla scadenza pattuita, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di GLM s.p.a. e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, interessi di mora in misura al saggio d'interesse della BCE, aumentato di 7 punti (D.Lgs. n. 231/02 – ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) [oppure: in misura pari al tasso annuo del 6%].
4. GLM s.p.a. avrà la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore o qualora siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
5. In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, quest'ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato ed integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.
6. Si esclude ogni diritto dell'acquirente a effettuare trattenute o opporre in compensazione a GLM s.p.a. i propri eventuali crediti, salvo che i crediti stessi non siano contestati o legalmente determinati.

V - Forniture e termini di consegna

1. I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere.
2. I termini di consegna, eccettuato il caso di impegno tassativo da parte di GLM s.p.a. che dovrà risultare espressamente nella conferma d'ordine, avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità per GLM s.p.a.. Il cliente quindi non potrà imputare né richiedere a GLM s.p.a. eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella consegna dei prodotti.

3. I prodotti saranno consegnati da GLM s.p.a. nel luogo indicato dall'acquirente e riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la eventuale diversità di tale luogo con la sede del cliente che, quindi, esonera sin d'ora GLM s.p.a. da pregiudizi e danni subiti dal medesimo conseguenti il luogo di consegna dei prodotti.

4. La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, ad integrali spese del cliente.

5. Con la spedizione o, in caso di ritiro da parte dell'acquirente, con il ricevimento dei prodotti, il rischio per la perdita o deterioramento passa a carico dell'acquirente medesimo.

VI - Forza maggiore

1. La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine consentiranno a GLM s.p.a. di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compressa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del cliente ad alcun risarcimento.

VII - Contestazioni e reclami per difetti

1. Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate oppure reclami per difetti dei materiali dovranno essere comunicate per iscritto a GLM s.p.a. entro termine massimo di gg. 30 dalla consegna o dalla scoperta. In difetto l'acquirente decadrà dal relativo diritto, considerata la perentorietà del termine.

2. Qualora il reclamo sia tempestivo e a condizione che lo stesso risulti fondato, l'obbligo di GLM s.p.a. sarà limitato alla sola sostituzione dei prodotti non corrispondenti per quantità e qualità a quelli ordinati, previa restituzione della fornitura originaria, escluso qualsiasi diritto da parte dell'acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni.

3. L'acquirente decade da ogni diritto ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto di contestazione.

VIII - Riservato dominio

1. Le merci divengono di proprietà dell'acquirente soltanto dopo che questi ha adempiuto all'integrale pagamento del prezzo e ha assolto tutti gli impegni derivanti dal rapporto commerciale con la venditrice.

2. Conseguentemente il cliente non è autorizzato a disporre della merce fintantoché non siano state adempiute tutte le obbligazioni a suo carico, essendo espressamente riconosciuta in capo a GLM s.p.a., in caso di inadempimento, la facoltà di esigerne la restituzione, a spese dell'acquirente.

3. In caso di iniziative da parte di terzi sui prodotti oggetto di riservato dominio, ed in particolare per quanto concerne pignoramenti o sequestri, GLM s.p.a. dovrà esserne immediatamente informata.

4. L'acquirente si impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione.

IX - Marchi di fabbrica

1. Non è consentito offrire o fornire in luogo dei prodotti della venditrice prodotti sostitutivi, facendo riferimento ai suddetti prodotti.

2. Nell'impiego dei prodotti della venditrice ai fini della fabbricazione o trasformazione è inoltre proibito, senza preventiva autorizzazione da parte di GLM s.p.a., contrassegnare gli articoli con denominazione dei prodotti di quest'ultima – in particolare con marchi di fabbrica – o farne citazione negli stampati o scritti pubblicitari allegati, in special modo quando si tratti di componenti. La fornitura di prodotti provvisti di marchi di fabbrica non è da intendersi quale autorizzazione all'uso di tale marchio per gli articoli fabbricati con i suddetti prodotti.

X - Riservatezza

1. Per tutta la durata del contratto le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso.

XI - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del rapporto commerciale, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

XII - Foro competente e legge applicabile

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alle forniture e relativi contratti conclusi con la venditrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo

2. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana, che ne disciplina la formazione, gli effetti, i diritti e gli obblighi per le parti.

XIII - Lingua

1. Le parti riconoscono come sola valida, per tutti gli articoli e le clausole delle presenti condizioni, la lingua italiana. Pertanto, qualsiasi controversia interpretativa dovrà essere risolta alla stregua del significato che i termini giuridici hanno nella suddetta lingua italiana.